



**TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariaelena Cunati,

a scioglimento della riserva assunta in data 13.11.2019 nella causa civile iscritta al n. r.g. **4365/2019**, promossa ex art. 702 *bis* c.p.c. da:

(C.F. ), con  
il patrocinio dell'avv. CAMPANELLA MARCO, elettivamente domiciliato in VIALE  
, presso avv. CAMPANELLA MARCO

**RICORRENTE**

contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** (C.F. 00884060526), costituitasi  
in giudizio a mezzo della procuratrice (C.F. ) e, per essa,  
della procuratrice (C.F. ), con il patrocinio  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in l

**CONVENUTO/I**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

esaminati gli atti e i documenti di causa,

uditi i difensori in udienza,

**RILEVATO**

- che , titolare dell'omonima azienda agricola, ha agito in giudizio chiedendo di ordinare a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito, MPS) di richiedere la cancellazione della segnalazione "a sofferenza" del suo nominativo, ritenuta illegittima, fin dalla prima appostazione (dicembre 2018);
- che , quale procuratrice di , a sua volta procuratrice di MPS, ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria;
- che, in base alla normativa di settore, *"nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda"* e *"l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per*



*l'appostazione a sofferenza*” (cfr. Circolare n. 139 del 11.02.1991, XIV aggiornamento, cap. II, sez. II, para. 1.5);

- che, com'è stato osservato, *“la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza”* (Cass. 15609/2014; Cass. 7958/2019);
- che l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la corretta segnalazione *“a sofferenza”* grava necessariamente sull'intermediario;
- che, nel caso che occupa, non si ravvisano elementi sufficienti a supportare la valutazione negativa espressa da MPS sulla capacità patrimoniale e/o finanziaria dell'azienda \_\_\_\_\_, anche considerato che, tra quelli indicati [cosituz., pp. 6 - 9], (i) nessuna revoca degli affidamenti risulta comunicata [doc. 4 conve.] o comunque avvenuta nel 2010, posto che l'unica di cui si ha notizia è quella eseguita del 2018, e (ii) le ipoteche legali a cui la parte convenuta fa riferimento, risalenti al 2010, risultano iscritte su un immobile alienato da \_\_\_\_\_ già nel 2011 [doc. 6 ric.];
- che, in mancanza di ulteriori riscontri, va escluso che detta valutazione possa convincentemente basarsi soltanto sul mancato pagamento dell'importo corrispondente al saldo debitore maturato sul conto corrente di appoggio degli affidamenti revocati (in data 11.01.2019, € 19.671,85) [docc. 2 e 3 conve.] – che il ricorrente peraltro contesta, trattandosi di c/c aperto nei primi anni Novanta [doc. 1 ric.], su cui a detta della stessa banca è stata applicata la pratica anatocistica, prima e dopo l'intervento della delibera CICR del 9.02.2000, apparentemente in assenza di una clausola validamente pattuita [costituz., pp. 9 - 17] – non potendo l'apposizione *“a sofferenza”* discendere dalla mera analisi degli specifici rapporti in essere tra il singolo istituto segnalante e il cliente (Cass. 12626/2010), tanto più che, nella fattispecie concreta, non risultano altre criticità con il ceto bancario [doc. 4 ric.];
- che, accertata l'illegittimità della segnalazione *“a sofferenza”* in contesa, MPS va allora condannata a richiederne la cancellazione dalla data dell'appostazione, nonché a rifondere alla controparte le spese di iscrizione a ruolo e il compenso del difensore – che viene liquidato utilizzando i parametri ex D.M. 55/2014 e s.m.i. applicabili in base al valore della controversia (indeterminabile/complessità bassa) e all'attività difensiva effettivamente svolta (fasi studio + introduttiva + decisionale), minimi per quest'ultima (che si è esaurita in un'unica udienza) e medi per le altre – da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accertata l'illegittimità della segnalazione *“a sofferenza”* del nominativo di \_\_\_\_\_, eseguita da Banca Monte dei



Paschi di Siena S.p.a.,

ORDINA alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. di richiederne la cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia fin dalla data dell'appostazione;

CONDANNA Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del l.r.p.t., a rimborsare a \_\_\_\_\_, le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese e € 4.151,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'avv. Marco Campanella, dichiaratosi antistatario.

SI COMUNICHI.

Pavia, 14 novembre 2019.

Il giudice

*Mariaelena Cunati*

